

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (62)132

Vol. 1962/0036

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

III/COM(62) 132 definitivo

Bruxelles, 2 luglio 1962

R i s e r v a t o

DECLASSIFIE
LE *1/201*

PROPOSTA DI DIRETTIVA
DEL CONSIGLIO PER LA SOPPRESSIONE DELLE RESTRIZIONI
ALLA CIRCOLAZIONE E AL SOGGIORNO DEI CITTADINI
DEI PAESI ALL'INTERNO DELLA COMUNITA' IN MATERIA
DI STABILIMENTO E DI PRESTAZIONI DI SERVIZI

(Proposta della Commissione al Consiglio)

III/COM(62) 132 definitivo

P R O P O S T A

DI DIRETTIVA PER LA SOPPRESSIONE DELLE RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE E AL SOGGIORNO DEI CITTADINI DEI PAESI MEMBRI ALL'INTERNO DELLA COMUNITA' IN MATERIA DI STABILIMENTO E DI PRESTAZIONI DI SERVIZI

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato e in particolare gli articoli 54 e 63,

Viste le disposizioni dei programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, e in particolare il titolo II,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Comitato Economico e Sociale,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che la libera circolazione delle persone prevista dal Trattato comporta la soppressione delle restrizioni alla circolazione e al soggiorno nel territorio degli Stati membri dei cittadini che desiderino stabilirvisi od eseguirvi dei servizi;

Considerando che i titoli II dei programmi generali sopracitati hanno previsto l'adattamento, anteriormente al 1° gennaio 1964, delle prescrizioni relative allo spostamento e al soggiorno delle persone che dovranno beneficiare automaticamente delle nuove disposizioni man mano che procederà la liberalizzazione delle attività che esse desiderano esercitare;

Considerando che, per quanto concerne lo stabilimento, la relativa liberalizzazione può essere attuata integralmente soltanto se i beneficiari hanno diritto al soggiorno permanente; che per i servizi si rivela indispensabile garantire al prestatore il diritto al soggiorno per tutto il tempo necessario ad effettuare la prestazione;

.../...

Considerando tuttavia che le restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, non sono contemplate dalla presente direttiva; che in tale materia sono adottate misure di coordinamento mediante direttiva separata, a norma dell'articolo 56, paragrafo 2.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Gli Stati membri sopprimono le restrizioni relative alla circolazione e al soggiorno, alle condizioni previste dalla presente direttiva, a beneficio :

1. dei cittadini degli Stati membri che desiderino stabilirsi o prestare servizi in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata;
2. dei cittadini degli Stati membri facenti parte del personale specializzato o del personale assegnato a un posto di fiducia, che accompagni il prestatore di servizi od esegua per suo conto la prestazione, quando il loro soggiorno non duri più di tre mesi;
3. dei cittadini degli Stati membri che desiderino recarsi in un altro Stato membro in qualità di destinatari di una prestazione di servizi;
4. del coniuge e dei figli d'età inferiore a 21 anni dei cittadini di cui sopra, e che vivano sotto lo stesso tetto, qualunque sia la loro cittadinanza.

Articolo 2

1. Ogni Stato membro riconosce alle persone considerate nell'articolo 1 il diritto d'ingresso nel suo territorio su semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto valido.
2. A favore di tali persone è abolito l'obbligo del visto d'ingresso. Detto obbligo non può essere sostituito con altro analogo.

Articolo 3

1. Ogni Stato membro riconosce ai cittadini degli altri Stati membri che si stabiliscono nel suo territorio il diritto al soggiorno permanente.

.../...

Per comprovare tale diritto ogni Stato membro rilascia un documento denominato qui appresso permesso di soggiorno con validità non inferiore a dieci anni e rinnovabile automaticamente.

2. Per i prestatori di servizi e il personale specializzato o assegnato ad un posto di fiducia, che accompagni il prestatore od esegua per suo conto la prestazione, nonché per i destinatari, il diritto al soggiorno corrisponde alla durata della prestazione o a quella delle funzioni :

- a) se tale durata, per il prestatore o il destinatario dei servizi, è superiore ai tre mesi, lo Stato membro del luogo in cui si esegue la prestazione rilascia un permesso di soggiorno per comprovare tale diritto;
- b) se la durata è inferiore o pari a tre mesi, il documento d'identità in base al quale l'interessato è entrato nel territorio è valido per il suo soggiorno. Lo Stato membro può tuttavia richiedere all'interessato una dichiarazione di arrivo e quest'ultimo ottiene, su domanda, un attestato comprovante la sua qualifica e i diritti che ne derivano.

3. Il diritto di soggiorno dei componenti la famiglia è lo stesso diritto che spetta al cittadino dal quale essi dipendono.

Articolo 4

La validità del permesso di soggiorno si estende a tutto il territorio dello Stato membro di cui trattasi, salvo misure individuali giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

Articolo 5

Per il rilascio del permesso di soggiorno, lo Stato può domandare al richiedente soltanto :

- 1. di presentare il documento in forza del quale egli è entrato nel suo territorio;
- 2. di fornire la prova che egli è in grado di esercitare, in conformità del trattato, un'attività che presuppone un soggiorno superiore a tre mesi nel territorio. Tale disposizione non è applicabile ai familiari.

Articolo 6

- 1. Ogni Stato membro rilascia e rinnova, ai suoi cittadini di cui all' articolo 1, in conformità della propria legislazione, un passaporto o una carta d'identità da cui risulti in particolare la loro cittadinanza e che consenta loro di lasciare liberamente il Paese e di farvi ritorno.

2. Il passaporto dev'essere valido almeno per tutti gli Stati membri e per i Paesi di transito diretto fra gli Stati membri. Quando il passaporto è il solo documento valido per uscire dal Paese, la durata della sua validità non può essere inferiore a cinque anni.

Articolo 7

I permessi di soggiorno, passaporti, carte d'identità, concessi in applicazione della presente direttiva, sono rilasciati e rinnovati a titolo gratuito o contro versamento di una somma che non superi le spese amministrative. Le stesse disposizioni si applicano ai documenti e certificati necessari per il rilascio o il rinnovo dei documenti stessi.

Articolo 8

1. Ogni Stato membro può rifiutare l'ingresso nel suo territorio soltanto per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.

2. Ogni Stato membro può rifiutarsi di rilasciare il permesso di soggiorno soltanto per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, o, salvo per quanto riguarda i familiari, per mancato esercizio di un'attività nel suo territorio.

3. Durante il periodo di validità del permesso di soggiorno, quest'ultimo non può essere ritirato, nè può essere preso un provvedimento di allontanamento del suo titolare, se non per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

Articolo 9

Gli Stati membri mettono in vigore anteriormente al 1° gennaio 1964, le misure necessarie per uniformarsi alle disposizioni della presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 10

La presente direttiva è rivolta a tutti gli Stati membri.

Fatto a , il
Per il Consiglio,
Il Presidente

N.B. : Ai termini dell'articolo 191 del Trattato, le direttive hanno efficacia in virtù della loro notificazione ai destinatari.

MOTIVAZIONE

I. OGGETTO DELLA DIRETTIVA

I Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi, adottati dal Consiglio il 18 dicembre 1961 in conformità agli articoli 54 § 1 e 63 § 1 del Trattato, comportano un titolo II che prevede in particolare, prima dello scadere del secondo anno della seconda tappa, la soppressione, in ciascuno Stato membro, delle restrizioni all'ingresso e al soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri.

In applicazione degli articoli 54 § 2 e 63 § 2 del Trattato, la Commissione ha l'onore di proporre al Consiglio il testo di una direttiva per l'attuazione di detta disposizione dei Programmi.

Prima di parlare dei beneficiari del presente progetto e di esaminarne talune disposizioni particolari, è opportuno illustrarne il meccanismo d'applicazione.

II. MECCANISMO D'APPLICAZIONE

Salvo il caso speciale dell'agricoltura, i Programmi generali prevedono l'eliminazione di tutte le restrizioni relative ad una determinata attività, quando l'attività di cui si tratta viene liberalizzata; le scadenze dei Programmi non sono fissate in funzione delle restrizioni (tessera di commerciante, divieto di accesso al credito, limitazione del diritto di agire in giudizio, ecc.), bensì in funzione delle attività.

In via d'eccezione, per la soppressione delle restrizioni alla circolazione delle persone, è prevista un'unica data per tutte le attività; ciò è stato disposto, su richiesta degli Stati membri, per evitare ad essi continue modifiche alle ^{loro} regolamentazioni in materia di ingresso e di soggiorno.

.../...

Di conseguenza, prima del 1° gennaio 1964, gli Stati dovranno mettere in vigore nuove disposizioni legislative, regolamentari e amministrative sull'ingresso e il soggiorno, onde sopprimere tutte le restrizioni esistenti nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri, che si stabiliscano o che eseguano servizi. Tali nuove disposizioni rimarranno valide dopo lo spirare del periodo transitorio. Tuttavia, durante tale periodo, i cittadini degli Stati membri potranno invocare il beneficio soltanto a misura che si sarà proceduto alla liberalizzazione dell'attività stessa che essi intendono esercitare.

III. BENEFICIARI

Per quanto riguarda i beneficiari, sono necessarie alcune spiegazioni concernenti il personale che accompagna il prestatore o esegue la prestazione per conto di lui, i destinatari delle prestazioni, e i familiari.

1. Il personale specializzato o assegnato ad un posto di fiducia che accompagna il prestatore o esegue la prestazione per suo conto

Quando il personale di cui trattasi esegue prestazioni di breve durata, non si ha creazione o offerta di posti di lavoro nell'economia del Paese dove la prestazione è eseguita : gli articoli 48 e 49 del Trattato e i testi adottati per la loro applicazione (Regolamento n.15 e Direttiva concomitante), non costituiscono dunque strumenti appropriati per tali persone; di conseguenza i lavoratori subordinati in questione sono presi in considerazione al titolo II del Programma generale "Servizi".

Quanto al termine a partire dal quale la situazione del personale in parola deve essere regolata in base alle disposizioni del capitolo relativo ai lavoratori, esso è stato fissato a 3 mesi, tenuto conto,

.../...

da una parte, della prassi seguita da taluni Stati membri in materia di esoneri dal permesso di lavoro e, dall'altra, delle regolamentazioni degli Stati che prevedono particolari facilitazioni per i soggiorni inferiori a tre mesi. Giova notare che per le prestazioni di lunga durata, il personale di cui trattasi potrà invocare l'articolo 2 del Regolamento n. 15 per il rilascio automatico del permesso di lavoro, ciò che comporta come conseguenza l'applicabilità della direttiva del 16 agosto 1961 in materia di soggiorno.

Vi è una lievissima lacuna per il personale non specializzato e non assegnato ad un posto di fiducia, che dovrebbe accompagnare il prestatore di servizi, o eseguire per conto di lui la prestazione per una durata inferiore o pari a 3 mesi. Per quanto riguarda questa categoria di lavoratori subordinati, il Regolamento n. 15 e la direttiva concomitante non apportano una soluzione soddisfacente e la presente direttiva non è applicabile. In mancanza di accordo fra tutti gli Stati, sarebbe stato difficile per la Commissione fare una proposta che andasse oltre le previsioni del titolo II del Programma generale "Servizi", le quali si limitano a prendere in considerazione il personale "specializzato o assegnato ad un posto di fiducia". La Commissione sarebbe tuttavia disposta a modificare in tal senso la propria proposta qualora si riuscisse a realizzare l'unanimità in seno al Consiglio per colmare questa lacuna.

2. Destinatari della prestazione di servizi

L'esistenza di una norma speciale per tale categoria è spiegata dalla disposizione preliminare del titolo III del Programma generale "Servizi", nella quale viene precisato che una restrizione può colpire il prestatore "sia direttamente, sia indirettamente per il tramite del destinatario".

3. I membri della famiglia

La famiglia è presa in considerazione agli articoli 1 § 4, 3 § 3, 5 § 2 e 8 § 2.

Ne derivano le seguenti possibilità : i membri della famiglia che rientrano nella definizione data all'articolo 1 § 4, beneficiano dello stesso diritto di soggiorno spettante al cittadino che è loro coniuge o ascendente.

.../....

Tuttavia, la loro situazione giuridica per quanto riguarda l'ingresso e il soggiorno deriva da quella del cittadino in questione, ossia essi non hanno alcun diritto proprio.

Beninteso, essi non sono qualificati, per il solo fatto della loro appartenenza alla famiglia, a chiedere di esercitare un'attività subordinata o indipendente. Se desiderano farlo, devono soddisfare le condizioni fissate dal Regolamento n. 15 per i lavoratori, o dalle direttive d'applicazione dei Programmi generali per la libertà di stabilimento e delle prestazioni di servizi, ma in tal caso essi acquistano contemporaneamente un diritto proprio al soggiorno, indipendente da quello del loro coniuge o ascendente.

Cionondimeno, durante il periodo transitorio, è possibile che un membro della famiglia soddisfi tutte le condizioni tecniche per l'esercizio di una attività, ma che l'attività stessa non sia ancora liberalizzata, ossia che sussista una restrizione. Per evitare la separazione familiare (conformemente al voto espresso all'Allegato B, penultimo capoverso della relazione Kreissig approvata dall'Assemblea il 10 marzo 1961 in occasione dell'esame del Programma generale "Stabilimento"), la Commissione si propone di indirizzare agli Stati membri una raccomandazione perchè vogliano esaminare con spirito benevolo tale situazione, a meno che il Consiglio stesso emetta una raccomandazione in tal senso.

D'altra parte, ispirandosi all'art. 11 § 2 del Regolamento n. 15, la Commissione si propone di raccomandare agli Stati di ammettere qualsiasi familiare che sia totalmente o principalmente a carico del cittadino, viva sotto il suo tetto, e non sia compreso nella definizione contenuta all'articolo 1 della direttiva, a meno che, anche in questo caso, il Consiglio emetta esso stesso una raccomandazione in tal senso.

IV. ESAME DI TALUNE DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Tale esame ^{verte} sul diritto al soggiorno permanente per i cittadini che si stabiliscono, sui soggiorni di breve durata, i documenti da presentare per ottenere il permesso di soggiorno, le spese per il rilascio dei passaporti e altri documenti, e le restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.

1. Art. 3 : Diritto di soggiorno permanente per i cittadini che si stabiliscono

A decorrere dalla soppressione delle restrizioni concernenti l'accesso

all'attività progettata o al relativo esercizio, il diritto al soggiorno permanente non può essere contestato, poichè altrimenti si svuoterebbe di un elemento essenziale la libertà di stabilimento.

Non sarebbe però sufficiente sancire un diritto al soggiorno permanente se tale diritto fosse concretato in un documento che avesse validità soltanto per pochi mesi, cioè che obbligherebbe l'interessato a frequenti pratiche amministrative e gli toglierebbe ogni tranquillità spirituale. Si spiega così il termine minimo di 10 anni, che è già applicato in uno Stato membro per taluni residenti privilegiati.

Articolo 3 : Durata del soggiorno inferiore o pari a tre mesi per i prestatori di servizi, il loro personale, e i destinatari di servizi

Si è ritenuto opportuno, per tali categorie, generalizzare una prassi già seguita per i turisti. Tuttavia, onde tener conto delle esigenze pratiche, ed evitare eventuali contestazioni in merito alla data di decorrenza del termine, il testo ammette la possibilità per lo Stato ospitante di richiedere una dichiarazione di arrivo. Nello stesso spirito, l'articolo consente il rilascio di un attestato comprovante la qualifica dell'interessato e i diritti che ne derivano, ma precisa che tale documento viene rilasciato soltanto su richiesta dell'interessato stesso.

Articolo 5 : Documenti da presentare per ottenere il permesso di soggiorno

Tali documenti sono della stessa natura di quelli richiesti ai lavoratori a norma dell'articolo 5 § 1 della direttiva d'applicazione del Regolamento n. 15.

Articolo 7 : Spese per il rilascio dei passaporti e altri documenti

Tale testo riproduce la sostanza dell'articolo 6 § 1 della direttiva d'applicazione del Regolamento n. 15, che riguarderà un numero di persone molto maggiore di quello cui si riferisce la presente direttiva.

Articolo 8 : Riserva relativa alle restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica

In conformità all'articolo 56 § 1 del Trattato, rimangono possibili talune restrizioni giustificate dai motivi suindicati. Tuttavia, in applicazione del 2° paragrafo del citato articolo 56, e in particolare onde evitare disparità tra gli Stati membri per quanto riguarda le nozioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, sono previste in una direttiva distinta della presente, talune misure di coordinamento in tale materia.